



DECRETO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE PER L'ELEZIONE
del **GRAN CONSIGLIO** e del **CONSIGLIO DI STATO** per il periodo **2019 – 2023**

Il Municipio di Stabio, richiamati:

- le vigenti disposizioni costituzionali relative all'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato;
- la Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 e il relativo Regolamento di applicazione della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 18 novembre 1998;
- la decisione del 10 maggio 2017 del Consiglio di Stato nella quale è stata fissata la data dell'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato;
- il decreto pubblicato sul Foglio Ufficiale no. 84/2018 del 19 ottobre 2018;

comunica:

L'Assemblea comunale dei cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale è convocata, per il giorno di **domenica 7 aprile 2019** per l'elezione del Gran Consiglio (90 membri) e del Consiglio di Stato (5 membri), in un unico circondario costituito dall'intero Cantone, con il sistema del voto proporzionale stabilito dai disposti costituzionali e secondo le norme e le modalità della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) nonché del Regolamento d'applicazione (RALEDP).

Catalogo elettorale (art. 6 e segg. LEDP)

La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, che avviene durante tutto il mese di gennaio 2019, vale anche per le elezioni cantonali del 7 aprile 2019.

Il catalogo elettorale deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione. Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli articoli 161 e 162 LEDP.

Identificazione dell'elettore al seggio elettorale (art. 29 cpv. 1 LEDP e 28 RALEDP)

L'avente diritto di voto, presentandosi all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità consegnando la carta di legittimazione di voto che serve quale prova di non aver votato per corrispondenza. **L'elettore porta con sé all'ufficio elettorale le schede ufficiali ricevute al domicilio.**

Voto accompagnato (art. 30 LEDP e 29 RALEDP)

Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'Ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. L'accertamento dell'incapacità fisica avviene ad opera dell'Ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un'attestazione medica.

Voto per corrispondenza generalizzato (art. 32 LEDP)

E' possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto. L'aveute diritto di voto in materia cantonale riceve al domicilio contenuti nella busta di trasmissione la carta di legittimazione di voto, le schede di voto ufficiali per l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, le istruzioni di voto, gli elenchi dei candidati e le apposite buste per riporvi le schede votate. L'elettore che intende votare per corrispondenza **deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale** per inviare il materiale votato. Le istruzioni sono riportate sul fronte e sul retro della busta di trasmissione e sulla carta di legittimazione di voto.

Attenzione a non tagliare, strappare e cestinare la busta! Rivolgersi in Cancelleria comunale per la sostituzione e per informazioni.

L'elettore deve:

- compilare le schede di proprio pugno
- introdurre le schede votate nelle rispettive buste di voto
- compilare la carta di legittimazione di voto (data di nascita completa) e firmarla di proprio pugno in originale
- inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune le buste di voto con le schede votate
- inserire correttamente la carta di legittimazione di voto nel senso indicato dalle frecce.

Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione di voto compilata e firmata.

Avvertenza:

prima di sigillare la busta verificare che l'indirizzo di ritorno (Cancelleria comunale) sia ben visibile nella finestra della busta di trasmissione.

Rimedi di diritto (art. 164 LEDP)

I ricorsi contro le decisioni dell'ufficio cantonale di accertamento devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati. I ricorsi contro la validità delle elezioni non sospendono l'entrata in carica delle persone elette. I termini non sono sospesi dalla ferie.

Sanzioni penali (art. 282 e 282bis CP)

E' passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l'articolo 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l'articolo 282bis (incetta di voti) del Codice penale svizzero.

Sito internet

Per ulteriori informazioni e approfondimenti è a disposizione il sito www.ti.ch/dirittipolitici.

Giorni e orario di voto (art. 27 LEDP)

Lo scrutinio avrà luogo presso la **sala del Consiglio comunale** nei giorni ed agli orari seguenti:

domenica 7 aprile 2019 dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Per la Cancelleria Comunale

Alex Beffa

